	Rep. n. 61 Prot. n. 1920	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno sette del mese di febbraio dell'anno duemiladiciassette in Genova,	
	presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Via G. D'Annunzio,64	
	innanzi a me, Dott. Mauro Vestri, Ufficiale Rogante dell'Azienda Ligure	
	Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) - Centrale Regionale di Acquisto,	
w	senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono	
	presenti i Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione	
	Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno	
	1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice	
	fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore	
	dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità,	
	anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che	
	opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione	
	Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e	
	servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al	
	D.P.C.M. del 24/12/2015;	,
	- Dott.ssa Daniela DECOVICH, C.F. DCV DNL 69C45 L750D, nato a Vercelli	
	il 05/03/1969, in qualità di procuratore speciale, giusta procura del 13.10.2015,	1
	atto a rogito del Dott. Filippo Laurini, notaio in Parabiago (MI), registrata a	1
:	Milano 6 il 13/10/2015 al n. 35496, di GILEAD SCIENCES, con sede legale	
	in Via Melchorre Gioia, 26 C.a.p. 20146 Milano (Milano), iscritta al Registro	
	delle Imprese REA MI-1443643 Camera di Commercio di Milano, Partita IVA	
	e C.F. 11187430159, domiciliata ai fini del presente atto in Via Melchorre	
	1	

· .	
 Gioia, 26 C.a.p. 20146 Milano (Milano), (di seguito nominata, per brevità,	
 anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di	
 Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della	
 Regione Liguria e all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano,	
 per un periodo di mesi 24 (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12) per il/i	
 seguente/i lotto/i: 1046A-1131A-1132A-1133A-1148A-1149A-2325A-	
 2348A-2550A-2551A per un importo totale presunto pari ad Euro	
 35.813.515,87 I.V.A. esclusa, giusta determinazioni del Direttore dell'Area	
 Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa n. 74/2016 - n. 5/2017 - n. 11/2017	
 -22/2017 e 32/2017.	
 I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e	
 poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
 PREMESSO	
 a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione,	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi	A
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati;	De la constant de la
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	De
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,	De .
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	De .

•		
·	all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata	
	mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica	
	Consip Spa si sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti	
	sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a	
	fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed	
	eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di	
	seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
	Bando di gara nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati,	
	definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire	
	e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
WWW. 2. 2.	valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
	dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità	
	civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla	
	presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima	
	Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse	- Ole
	dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di	
	_	

 Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione	
 contrattuale;	
 i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
 dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;	
 1) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che sia	
 omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
 Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
 premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti	
 aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte	
 delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.	
 Articolo 2 - Definizioni	
 Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
 a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
 b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo	
 utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura	
 e le conseguenti richieste di consegna;	
 c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa	
 previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	4
 d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
 Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	Qu
 prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore	

all'esecuzione della prestazione richiesta;	
e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	
comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
richiesti, nonché il luogo di consegna;	
f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	
www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione	
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle	
attività e prestazioni contrattuali;	
b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede d	
partecipazione alla procedura;	
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
di contratti di diritto privato.	
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	2
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	1
leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	1
Articolo 4 - Oggetto	A
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	<u> </u>
le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cu	i
all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la	ı

	prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti	
	delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
	aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta	
	dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e	
	contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti	
	danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della	
	presente Convenzione, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti	
	per le necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e dell'Azienda	
	Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Pertanto tutti gli Ordinativi	
	di Fornitura emessi dalle Amministrazioni avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
	quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
OF THE	contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto	
	non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei	
	confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito	
· 	dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono	1
	esclusivamente le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e l'Azienda	ber
	Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano.	
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli	•
	Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna	

	sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei	
	Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
	Articolo 6 - Modalità di conclusione	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della	
	Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni	
	contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei	
	relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: tel.	
	02.43920.221/222 - fax 02.48.02.15.40/02/43920248 -	
	ufficiogaregilead@legalmail.it - Ufficio.Gare@gilead.com	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite	
	richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai	
	responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale	
	inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in	
	alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è	
	trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna	
	debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i	
	luoghi di consegna.	
	5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal	1
•	ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza	Ole
	per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in	

	richiesta.	
	6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte	
	delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a	
	comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente	
- India	entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha	
	la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna	
	e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e	
	addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché	
~	ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.	
	7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati	
Can	previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni	
	lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi	
	ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore	
	spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti	
	potessero derivarle.	
	Articolo 7 - Durata	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a	
	decorrere dal 15/02/2017	
	2. La Centrale ha la facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per	
	ulteriori 12 (dodici) mesi.	
	3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni	
	economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo	
	contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del periodo di	- //
	rinnovo del contratto stesso.	
	4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	Der

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispett	ivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi a	alla
prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché	ad
ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi	i o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento de	elle
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese	
trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione	
contrattuale.	
	rolo
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta reg	
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modal	
i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena	a la
risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordina	tivi
di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazi	one
Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da e	essa
emesso.	
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, sa	ılva
espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica	del
Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norm	ne e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle	che
dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzion	ne.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le nor	rme
e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente	
stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornit	
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di	K.
mionicolo in OBIL visio remainistrati con il corrisponiti conditutticatio di	34

•	,
 oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a	
qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o,	
comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,	
assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla	
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di	
 igiene e sanitarie vigenti.	
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni	
 contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le	
 modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le	
 Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso	
 dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime	
Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione	
 istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si	
impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le	
 esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni	
 alla attività lavorativa in atto.	·
 7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle	
 attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali	
 delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e	
procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del	
 Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
 8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle	1
 Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in	- Co
	- \

 qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e	
 corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura,	
 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di	
tali verifiche.	
 9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere	
 ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti.	
 Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata	
 responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli	
 Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.	
 Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della	
Convenzione, a:	
 a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
 impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di	
gara;	
b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni	
contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento	
 dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di	
privatiya vantati da terzi;	
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
 documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	1
 quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla	7
Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste	Oe

nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai	
 parametri di qualità predisposti;	
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e	
degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni	<u> </u>
intervenute;	
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della	
Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di	
 Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di	
quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture	
e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali	
variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di	
detti soggetti.	
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
 dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché	
 la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti	
 i relativi oneri.	
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti	
occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non	1
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro	_//
applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle	7
 località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	Ol .
successive modifiche ed integrazioni.	

 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti	
Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai	
 commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca	
alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità	
 della presente Convenzione.	
 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod.	
 Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente	
 articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della	
 Convenzione.	
Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
 1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni	
in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver	
 adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare	
 a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti	
l'attività da svolgere.	
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i	
rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle	
singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti	
misure di prevenzione e protezione.	
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle	
 misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto	
 e provvederà inoltre, a proprie spese a:	
a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi	
allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure	Oe/
42	<u> </u>

di protezione da attuare per ridurre tali rischi;	
b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti	
di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie	
contraenti hanno definito e definiranno in materia;	
c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i	
dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal	
Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;	
d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma	
ed in regola con le prescrizioni vigenti;	
e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le	
incombenze previste dalla legge.	
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e	
pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che	
eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà	
adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi	
nell'area di lavoro di propria competenza.	
Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura	
e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a	
consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei	
luoghi indicati.	
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa,	
ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle	
attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o	W

nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.	
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna	
Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso	
accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di	
riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco	
dettagliato della merce consegnata.	
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del	
contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a	,
decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.	
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia	
espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata	
telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività.	
mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e	
comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della	
richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.	
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare	
la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della	
merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello	
richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati	
dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli	
imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni	
anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non	4
autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al	<u>Q</u>
Fornitore.	

	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle	
	proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa	
	non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere	
	ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo	
	della merce consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi	
	prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche	
	dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore	
	che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal	
	ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.	
. ARIA PARTURATU	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla	
	a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento	-
	della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla	
	comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa	
	sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata	
	consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento	
	della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con	
	altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità	
	richieste dall'Amministrazione contraente.	
	12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione	
	della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto	
	sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando	
	l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra	4
	spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17	W

	"Penali".	
	Articolo 13 - Servizi accessori	
	1. Servizio di reportistica.	
	La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche	
	in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività	
	relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche	
	mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il	
	Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena	
	collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.	
<u></u>	2. Contatti del Fornitore.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
	- alle forniture comprese nella Convenzione;	
	- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione	
	ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
	- alle modalità di inoltro dei reclami;	
	- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
	Articolo 14 - Corrispettivi	
	1 I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	,
	Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di	
	Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate	
	nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate	
<u></u>	in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A;	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli	1
	prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente	4
	Convenzione e negli allegati di gara.	(VL

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati	
a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,	
pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o	
subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle	
Amministrazioni Contraenti.	
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della	
Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi	
e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate	
dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto	
salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i	
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
1. L'appaltatore () assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
successive modifiche.	
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle	
fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla	We.
normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione Contraente.	
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	,
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.	
Civ	
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
corrente bancario o postale.	
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti;	
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	
di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere	
la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella	
Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.	
10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	,
ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta	
responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS	
dipendenti da tale interruzione.	
11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 16 - Trasparenza	7
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	1000
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	

	conclusione della presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
~~	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o	
	controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o	
	simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione	
	stessa;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o	
	altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
	l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli	
	obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi	
	fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese	
	ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni	
	e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la	
	stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456	
	Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al	
_	risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	Articolo 17 - Penali	
	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita	
	motivazione, le seguenti penali:	
	a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione	
	ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna	
	parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso	1
	oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare	
	una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e	Dei -

complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le	
Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore	·
addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa,	
nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero	-
derivarle;	
b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la	
facoltà di richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del	
contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale	
definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata	
dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016	
e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore	
economico eccede l'importo incamerato;	
c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna	
A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:	
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e	
che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese,	
senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo	
l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in	
ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.	
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle	
prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le	4
Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui	Oec
ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere	

	·	
	prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto	
·····	salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al	
	Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per	
	opportuna conoscenza anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare	
	per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni	
	2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette	
	deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle	
,	Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non	
	sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come	
	sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per	
	la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	
	articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della	
. 	Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del	
	Fornitore, può applicare le penali previste dalla presente Convenzione	
	richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca	1
	ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può	
	chiedere alla Centrale che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla	
	cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di operare la risoluzione della	De

	Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.	
	7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al	
<u>-</u>	Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci	
	per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo	
	restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto	
	dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal	
	caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o	
	l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché	
	di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	-
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	
	costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di	
	Euro 3.581.351,58 emessa in data 18/01/2017 da GENERALI ITALIA SPA	
	ed identificata con numero 370164130 (ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016).	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di	
<u> </u>	risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora	
	svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione viene ripartita in modo	
	proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle	
	singole Amministrazioni contraenti.	1
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	

le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura	
ricevuti.	
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni	
Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente	
articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a	<u> </u>
far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli	
importi negli stessi previsti.	
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia	
sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il	
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
contrattuali.	
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma	<u> </u>
scritta dalla Centrale.	
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al	
reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa	<u> </u>
richiesta effettuata da parte della Centrale.	00

	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le	
	singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di	
	dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la	
	Convenzione.	
	Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	
:	1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione	
	acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale	-
	data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il	
	trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico	
	del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le	
	perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa	
	grave.	
	Articolo 20 - Riservatezza	
	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,	
	di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione della Convenzione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto	
	il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di	
	pubblico dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	1
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei	KOL

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di	
segretezza anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	
rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo	
restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero	
derivare.	
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui	
sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e	
appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di	
detta citazione.	
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.	
196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
Articolo 21 - Risoluzione	
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai	
sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al	<u> </u>
Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato	
adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e	
le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa	
richiamati	
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi	
assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine,	R
non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo	9

di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per	
quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la	
medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di	
considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo	
Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare	
una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione,	
proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata	
dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del	
Fornitore per il risarcimento del danno.	
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art.	
1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da	
almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati	
da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare	
l'immediata risoluzione del contratto;	
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo	
Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità	
civile e polizza assicurativa";	
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti,	
ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	/
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di	de

gara;	
h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi	
prodotti.	
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la	
Convenzione nei seguenti casi:	
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
premesse;	
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione,	
ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti,	
ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio	
Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
f) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di	·
gara;	
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3	
commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono	500

di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9	,
della Legge 136/2010.	
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singol	i
Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione	
della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a	ı
porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità de	1
servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazion	i
Contraenti.	
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i d	i
Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraent	i
hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importe)
della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importe)
dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.	
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale d	i
equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	ı
raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima	ı
Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore	
danno.	
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una	ı
pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione	,
dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le	
conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma	L
unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.	
10. Dichiarazione di nullità: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter	
D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui s	Øle .

accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o	
autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione	
del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che	
hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
Articolo 22 - Recesso	
1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente	
dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un	:
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore	
con lettera raccomandata a/r.	
2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
esemplificativo e non esaustivo:	
a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge	
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la	
composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
del Fornitore;	
b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di	
quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara	//
attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	4
c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	· ·
dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del	De
	_

	Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato,	
	per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la	
	fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi	
	alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma	
	3 D.Lgs. n 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di	
	sussistenza delle cause ostative co7me risultanti della informativa	
	antimafia.	
	4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per	
	la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle	
<u> </u>	prestazioni effettuate.	·
	5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui	
	all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.	
	6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso	
	delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da	
	esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.	
	7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti	
	danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	\mathcal{A}
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso	
	quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto	
	della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di	We .

~~~	omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni	
	Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del	
	medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla	
	Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta	
	polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro	
- 1/0°	dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	
	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e	
-	collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla	
	Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che	
	l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui	
	al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni	
	contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in	
<u>.</u>	qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione	
	ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente	
	ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento	
·	dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di	
	risarcimento del maggior danno subito.	
	Articolo 24 - Subappalto	
	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art.	
	105 D.Lgs. n. 50/2016.	1
	2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica	4
	agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile	

·	
in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di	
 rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente	
 previste.	
 3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e	
 degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la	
partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.	
 Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
 1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive	
dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d),	
punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli	
 Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di	
 cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5	
 (cinque) giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula	
della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche	
sui requisiti dello stesso.	
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare	
risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva	711
ragione.	
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	<u> De</u>
	<u> </u>

	·	
	Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
	Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
	1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno	
	Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei	
"	rapporti della Centrale con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	<u></u>
	telefonico 010 548.8561, numero di fax +39 010 548 8566, indirizzo mail:	
	luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Michele	
	Antonio Calò il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei	
	confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel	
	02.43920.221/222, fax 02/48021540 02/43920248,	
	Ufficio.Gare@gilead.com - ufficiogaregilead@legalmail.it	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
	procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione,	
	Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore	
	Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
	distinti Responsabili della fornitura.	
	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la	
	Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei	A
	prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni	//
	da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della	
		1000

	medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto	
	aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o	
	innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere	
	favorevole della commissione giudicatrice, si impegna a immettere nella	
	fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.	
	Articolo 29 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
	1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	
	insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai	
	rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I	,
	Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a	
	qualsiasi procedimento giudiziale.	
	Articolo 30 - Foro competente	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è	
	competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
<del></del>	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
	Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla	
	normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a	
	ciascuna Amministrazione contraente.	
	Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione	
	medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	4
	informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice	
	in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle	Ole

	modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto	
	medesimo.	
	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di	-
	legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della	40
<u> </u>	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità	
	legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle	
	Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di	
	spesa ottenibili.	
<u>.</u>	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata	
<u></u>	alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi	
	contenuti relativi ai sottoscrittori.	
_	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di	
	acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del	
	Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla	
	fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse	
	all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai	
	fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
·	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
	sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	4
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	<i>A</i>
	forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	7
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	Dec

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti	
dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati	
 personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari,	
il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del	
trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In	
coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni	
 conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
 a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive	
 misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal	
 Codice e dal relativo Allegato B;	
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati	
personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e	
verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la	
stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
 c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
 richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti	
di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in	1
modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	4
stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza	
 necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	We

	·	
	richieste;	
A101	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,	
	impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento	
	dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni	
	impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di	
	trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Oneri fiscali spese contrattuali	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica	
	amministrativa.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la	
	registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili,	
	bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno	
	carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul	
	Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di	
	registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	
	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale	1
	delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative	
· · · ·		De
	00	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di	
 approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,	
 comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non	
 può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità	
 o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli	
 Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi	
 atti nel loro complesso.	
 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
 Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte	
delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai	
 diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far	
 valere nei limiti della prescrizione.	
 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto	
 tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli	
eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli	
Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi,	
 a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente	
Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	TO CONTRACT OF THE CONTRACT OF
 4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte	
 le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per	
 gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare	
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato	4
 quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara	
di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici	

•	
	e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della
15-10-100-	Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e
	limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),
	Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi
	accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art.
	17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà dei prodotti),
	Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23
	(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto),
	Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti
	industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Rimedi alternativi alla tutela
	giurisdizionale), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati,
	consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4 comma 4 D.Lgs.
	14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33
	(Clausola finale).
	Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia,
	mediante strumenti informatici su pagine 40 a video, per cui le parti a conferma
	lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis
	della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma
	autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica
	dell'atto sottoscritto.
	Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato
	pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.
	Genova, lì 07.02.2017
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
	IL FORNITORE () alli de vace